



COMUNE DI VALFABBRICA

PROV. PERUGIA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. 34 DEL 26.07.2012

SOMMARIO

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 2 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Art. 3 SOGGETTI PASSIVI

Art. 4 SOGGETTO ATTIVO

Art. 5 BASE IMPONIBILE

Art. 6 EDIFICABILITA' DELLE AREE

Art. 7 FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI

Art. 8 ABITAZIONE PRINCIPALE E SUE PERTINENZE

Art. 9 AREA PERTINENZIALE

Art. 10 ESENZIONI

Art. 11 QUOTA RISERVATA ALLO STATO

Art. 12 VERSAMENTI

Art. 13 DICHIARAZIONI

Art. 14 ACCERTAMENTO

Art. 15 RISCOSSIONE COATTIVA

Art. 16 SANZIONI ED INTERESSI

Art. 17 RIMBORSI E COMPENSAZIONI

Art. 18 CONTENZIOSO

Art. 19 RICHIAMI REGOLAMENTARI

Art. 20 FUNZIONARIO RESPONSABILE

Art. 21 ENTRATA IN VIGORE

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Valfabbrica dell'imposta municipale propria (IMU) istituita dall'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo art. 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, assicurandone la gestione secondo criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, dall'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del D. Lgs. 23/2011.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al D.L. 201/2011 e successive modificazioni ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

Art. 2 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualsiasi natura, compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Restano ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo di cui all'art. 2 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504.

2. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

Art. 3 SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono (art. 9, c 1, D.Lgs 23/2011):

- a) il proprietario di immobili;
- b) il titolare di altri diritti reali sugli immobili, ovvero:
 - * l'usufruttuario,
 - * l'usuuario,
 - * il titolare del diritto di abitazione, (ad esempio il coniuge superstite per la casa coniugale e le sue pertinenze, il coniuge assegnatario nel caso di separazione legale, divorzio, scioglimento o annullamento, cessazione degli effetti civili del matrimonio),
 - * l'enfiteuta,
 - * il titolare del diritto di superficie su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività di impresa;
- c) il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
- d) il locatario finanziario in caso di leasing, dalla data di stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso anche se avente ad oggetto immobili da costruire o in corso di costruzione.

Art. 4 SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Valfabbrica, relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul proprio territorio, salvo quanto previsto dal successivo articolo 11.

Art. 5 BASE IMPONIBILE

- 1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1^a gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5% ai sensi del comma 48 dell'art. 3 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'art. 13, comma 4 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214.**
- 2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3 dell'art. 5 del D.Lgs. 504/92.**
- 3. I terreni agricoli, ubicati nel territorio del Comune di Valfabbrica sono esenti dal tributo in quanto ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. 984/1977 (art. 7, comma 1, lettera h, D.Lgs 504/92), essendo il Comune stesso ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14.6.1993.**
- 4. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1^a gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per gli eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.**
- 5. Allo scopo di agevolare il contribuente nella individuazione del valore imponibile, il Comune può determinare i valori venali medi in comune commercio. L'adeguamento ai valori da parte del contribuente, non preclude l'ulteriore attività di accertamento da parte dell'Ente, ove sia riscontrato un valore venale, come definito all'art. 5 c. 5, del D. Lgs. 504/92, superiore a quello risultante dall'applicazione dei valori comunali.**
- 6. Al contribuente che abbia dichiarato un valore delle aree in misura superiore a quello che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati dall'Ente, non compete alcun rimborso relativo alla eccedenza di imposta versata a tale titolo.**

Art. 6 EDIFICABILITA' DELLE AREE

- 1. A norma dell'art. 36. Comma 2, del D.L. 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato dall'Ente indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.**
- 2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3 comma 1 lettere c), d) ed f) del DPR 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del D. Lgs. 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.**
- 3. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano, pertanto, anche:**
 - a) alle aree agricole sulle quali è in corso la realizzazione, ricostruzione o ristrutturazione di fabbricati ad uso abitativo anche se posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli regolarmente iscritti ai fini previdenziali;**
 - b) alle aree riconducibili a fabbricati posti in zona non edificabile in genere (parchi, aree vincolate ecc);**

c) aree riconducibili a fabbricati abusivi.

4. Non sono considerate fabbricabili le aree concretamente vincolate, dallo strumento urbanistico, ad un utilizzo meramente pubblicistico e non suscettibili, quindi, di sfruttamento edilizio da parte del soggetto privato.

5. Rientrano nella fattispecie di cui al comma precedente le aree destinate a verde pubblico, infrastrutture e servizi pubblici, i terreni inseriti nelle fasce di rispetto, parcheggi, strade, i relitti stradali ecc.

6. Non sono considerate fabbricabili le aree possedute e condotte da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29.3.2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.

7. Nel caso di fondo edificabile posseduto da più comproprietari, in cui persiste la predetta utilizzazione da parte di uno solo, l'agevolazione trova applicazione non solo al comproprietario coltivatore diretto, ma anche agli altri comproprietari che non esercitano sul fondo l'attività agricola.

8. L'agevolazione di cui sopra non compete al pensionato agricolo, qualora questo non sia più iscritto alla previdenza agricola.

9. Il contribuente che invochi la destinazione agricola dell'area edificabile, al fine di usufruire del regime agevolato, deve dimostrare:

- a) il possesso dei terreni quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo professionale anche pro-quota;
- b) la diretta conduzione;
- c) la persistenza dell'utilizzazione agro-silvo-pastorale, mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.

Art. 7 FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI

1. Ai fini dell'applicazione della riduzione del 50% della base imponibile di cui all'art. 13 comma 3 del D.L. 201/2011, si considerano fabbricati inagibili o inabitabili, gli immobili di fatto non utilizzati che versano in stato di degrado strutturale (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simili) non superabile con interventi di restauro o risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettere c), d) ed f) del DPR 380/2001.

2. A titolo esemplificativo si considerano inagibili o inabitabili quei fabbricati aventi le seguenti caratteristiche:

- il solaio e il tetto di copertura presentano lesioni tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- i muri perimetrali o di confine presentano gravi lesioni tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;

3. Sono altresì considerati inagibili o inabitabili gli edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o di ripristino, atta ad evitare danni a cose o persone, nonché i fabbricati oggetto di ordinanza sindacale di sgombero;
4. L'inagibilità o inabitabilità può riguardare l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari (individuabili catastalmente) o parti di esse. In questi ultimi casi la riduzione si applica alla sola parte inagibile e non all'intero fabbricato.
5. L'agevolazione di cui al presente articolo non si applica agli immobili di nuova costruzione già muniti di classamento catastale ancorché di fatto non ultimati in quanto l'inagibilità o inabitabilità devono intendersi sopravvenute.
6. La riduzione è applicata limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni purché:
- a) l'inagibilità o inabitabilità sia accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, da allegare alla dichiarazione oppure, in alternativa il contribuente presenti una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, da allegare alla dichiarazione;
 - b) il fabbricato non sia di fatto utilizzato.

Art. 8 ABITAZIONE PRINCIPALE E SUE PERTINENZE

1. Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile.
2. Nel caso in cui più unità immobiliari siano utilizzate contemporaneamente come abitazione principale, solamente una potrà considerarsi ai fini del tributo abitazione principale, a scelta del contribuente.
3. Si considerano parimenti direttamente adibite ad abitazione principale ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata e della detrazione, oltre alla maggiorazione, se spettante:
- l'abitazione assegnata al coniuge in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento, o cessazione degli effetti civili del matrimonio, purché il coniuge assegnatario sia residente e dimorante;
 - l'abitazione posseduta da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non sia locata;
 - I fabbricati abitativi in possesso dei requisiti di ruralità indicati dall'art. 9, comma 3, del D. L. 557/93.
4. Si considerano abitazioni principali ai soli fini della detrazione, ma non dell'aliquota agevolata e della maggiorazione della detrazione:
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
 - gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
5. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, e C/7, nella misura massima di una

unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Nel computo delle pertinenze vanno quindi considerate anche le unità immobiliari non accatastate autonomamente. Ciò significa che se l'abitazione include una cantina accatastata unitamente all'abitazione principale, il contribuente non può considerare pertinenza, ai fini dell'imposta, un'altra eventuale pertinenza accatastata separatamente nella categoria C/2, alla quale dovrà applicare l'aliquota prevista per gli altri fabbricati. In ogni caso affinché le unità immobiliari possano considerarsi pertinenza dell'abitazione principale, devono sussistere tutti i requisiti previsti dall'art. 817 del c.c. Per cui nel caso in cui il contribuente possieda l'abitazione principale e un garage, distintamente accatastato ma non utilizzato al servizio dell'abitazione principale, non potrà beneficiare dell'aliquota ridotta per questa prevista.

Art. 9 AREA PERTINENZIALE

- 1. Ai sensi dell'art. 817 del codice civile, sono pertinenze le cose destinate in modo durevole al servizio o ornamento di un'altra cosa.**
- 2. Pertanto affinché un'area sia considerata pertinenza del fabbricato è necessario il rispetto di due requisiti:**
 - un requisito oggettivo, ossia la presenza di un rapporto di complementarietà economico-giuridica protratta nel tempo con stabilità quale espressione di un vincolo funzionale o strumentale che leghi la cosa accessoria a quella principale al fine del miglior uso di questa;**
 - un requisito soggettivo, ossia la effettiva volontà espressa o fattuale da parte del soggetto che può disporre dei due beni, di creare un vincolo durevole con il bene pertinenziale in rapporto di strumentalità con la cosa principale ovvero con il bene di maggiore importanza.**
- 3. La pertinenzialità dell'area deve evincersi dalla dichiarazione del contribuente, in mancanza della quale non è riconosciuta l'agevolazione. Nel caso in cui il contribuente omette in dichiarazione ogni riferimento al possesso di terreno sia a titolo di pertinenza sia a titolo di area fabbricabile, cosicché, se lo stesso contribuente non ha affermato la sua pertinenzialità in via di specialità, vuol dire che egli ha voluto lasciarlo nella sua condizione di area fabbricabile, corrispondente alla regola generale.**
- 4. Il vincolo pertinenziale si estingue a seguito del venir meno della funzione di servizio o di ornamento della cosa accessoria.**

Art. 10 ESENZIONI

- 1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato , nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali:**
- 2. Sono considerati esenti gli immobili previsti dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f),h) ed i) del D.Lgs 504/92.**
- 3. Per gli immobili di cui alla lettera i) l' esenzione si applica a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore.**

4. Sono esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557 convertito in Legge 133/94 ubicati nel Comune di Valfabbrica in quanto rientrante nell'elenco ISTAT dei comuni classificati montani o parzialmente montani.

5. Sono esenti, altresì, i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 27.12.1977, n. 984, in quanto il Comune di Valfabbrica è ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14.6.1993 quale Comune interamente montano.

6. Le esenzioni di cui ai commi precedenti spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.

Art. 11 QUOTA RISERVATA ALLO STATO

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011, è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, ove soggetti, l'aliquota di base di cui al comma 6 dello stesso articolo 13. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.

2. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le detrazioni previste dal medesimo articolo 13, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal Comune.

3. La quota riservata allo Stato non si applica:

- all'abitazione principale e relative pertinenze,
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale,
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari,
- alle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale di cui all'art. 8 comma 3 del presente regolamento,
- agli immobili posseduti dal Comune nel proprio territorio.

Art. 12 VERSAMENTI

1. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.

2. Il versamento dell'imposta, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. 446/97 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D. Lgs. 241/97, (tramite mod. F24) con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo. A decorrere dal 1^a dicembre 2012 sarà possibile versare l'imposta anche con apposito bollettino postale.

3. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore.

4. Non devono essere eseguiti versamenti quando l'imposta annuale risulti inferiore a euro 7,00.

Art. 13 DICHIARAZIONI

1. Al momento non trovando applicazione le norme dell'ICI che avevano soppresso l'obbligo dichiarativo nei casi di informazioni risultanti dalla denuncia di successione (art. 15 L. 383/2001) e nei casi in cui gli elementi rilevanti dipendano da atti per i quali siano applicabili le procedure telematiche di cui all'art. 3 bis del D.Lgs 463/97 (MUI) ai sensi dell'art. 37, comma 53 del D.L. 223/2006, la dichiarazione degli immobili posseduti deve essere presentata dal soggetto passivo utilizzando il modello approvato con apposito decreto ministeriale:

- a) in caso di inizio del possesso dell'immobile;**
- b) nell'ipotesi in cui intervengano variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta;**
- c) in tutti i casi in cui il soggetto passivo voglia far valere il diritto al riconoscimento di una agevolazione (esenzioni/esclusioni o riduzioni). In tal caso sarà obbligatoria anche la contestuale presentazione di idonea autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000.**

2. Non avranno efficacia le dichiarazioni e/o le autocertificazioni presentate per i periodi per i quali è iniziata l'attività di verifica/accertamento posta in essere dall'ufficio.

3. Parimenti le autocertificazioni presentate per usufruire di agevolazioni/esenzioni avranno efficacia per i periodi successivi alla presentazione delle stesse e non per sanare situazioni pregresse.

4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

5. Il termine per la presentazione della dichiarazione è di 90 giorni dal verificarsi dell'evento.

6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla loro nomina, devono presentare una dichiarazione attestante l'avvio della procedura.

7. I soggetti di cui sopra sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

8. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

9. I contribuenti obbligati alla dichiarazione perché non hanno presentato la dichiarazione ICI compatibile o perché si sono verificati eventi modificativi rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta dal 01.01.2012, devono presentare la dichiarazione entro il 30.09.2012. Rimane salvo il termine di 90 giorni se più favorevole.

10. Per i fabbricati rurali non censiti in catasto, la dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni dal 30.11.2012, termine ultimo di scadenza previsto per l'accatastamento, ai sensi dell'art. 13, comma 14 ter, del D. L. 201/2011.

Art. 14 ACCERTAMENTO

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell'art. 11, comma 3 del D.Lgs. n. 504 del 1992, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti.

2. Il Comune, ai sensi del medesimo comma 3 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 504/1992, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.

3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18.12.1997, n. 472 e successive modificazioni.

5. Gli avvisi ai accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, della modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

Art. 15 RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 Aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

2. Non si procede all'accertamento e alla riscossione qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi l'importo di € 17,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

Art. 16 SANZIONI ED INTERESSI

1. Le sanzioni sono determinate e graduate ai sensi dei Decreti Legislativi n. 471, 472 e 473 del 18.12.1997 e s.m.i.

2. L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per l'individuazione della sanzione e dei criteri seguiti per la quantificazione della stessa.

3. L'avviso di irrogazione delle sanzioni può essere notificato a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento.

4. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale vigente nel tempo aumentato del 2,50%, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 17 RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dal precedente art. 16, comma 4, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori o pari alla soglia di € 7,00.

4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purchè riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

Art. 18 CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 31.12.1992, n. 546 e successive modificazioni.

2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico Regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del D. Lgs. 19.06.1997, n. 218 e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.

3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma, a richiesta del contribuente, possono essere rateizzate, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento Generale delle Entrate comunali.

Art. 19 RICHIAMI REGOLAMENTARI

1. All'Imposta Municipale Propria, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali e nel vigente Regolamento per l'Applicazione dell'Istituto dell'Accertamento con Adesione e dell'Autotutela Amministrativa.

Art. 20 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi e i provvedimenti e dispone i rimborsi.

Art. 21 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1^a Gennaio 2012.